

— ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 28 089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-135/05 alla data alla quale sarà pronunciata la sentenza nella presente causa,

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la violazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e dell'articolo 2, n. 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, esisterebbero nel territorio italiano ancora almeno 218 discariche illegali di rifiuti, dislocate in tutte le regioni italiane. Ebbene, in ragione della loro natura abusiva, le 218 discariche illegali non rispetterebbero le disposizioni summenzionate.

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 14, lettere a) — c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, esisterebbero ancora 5 discariche, per le quali i relativi piani di riassetto non sarebbero stati presentati, o approvati, e che ciononostante non sarebbero state chiuse dall'autorità competente, in violazione di quanto previsto dalla disposizione suindicata.

La sanzione suggerita (penalità giornaliera e somma forfettaria) sarebbe proporzionata alla gravità e alla durata dell'infrazione, tenendo conto altresì della necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione.

(¹) Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti; GU L 194, pag. 39.

(²) Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti; GU L 78, pag. 32.

(³) Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, GU L 377, pag. 20.

(⁴) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 18 aprile 2013 — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

(Causa C-206/13)

(2013/C 207/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cruciano Siragusa

Convenuta: Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., ed il principio di proporzionalità come principio generale del diritto dell'U.E., ostino all'applicazione di una normativa nazionale che, come l'art. 167, comma 4, lett. a), del Decreto legislativo n. 42 del 2004, esclude la possibilità del rilascio di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria per tutti gli interventi umani comportanti l'incremento di superfici e volumi, indipendentemente dall'accertamento concreto della compatibilità di tali interventi con i valori di tutela paesaggistica dello specifico sito considerato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 15 aprile 2013 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-208/13)

(2013/C 207/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescritte di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;